



Comune di Pagazzano (BG)

Regolamento per la disciplina dell'erogazione dei buoni pasto

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 26/02/2020

Art. 1 - Principi generali

1. La presente Disciplina detta le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Pagazzano, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti.
2. Il Comune di Pagazzano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale avente diritto, in base a quanto regolato dalla presente Disciplina, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di buoni pasto cartacei o elettronici in relazione alla convenzione Consip attiva.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile attraverso l'utilizzo di specifiche tessere elettroniche o buoni pasto cartacei, in pubblici esercizi dislocati sul territorio convenzionati con la Ditta che si è aggiudicata l'appalto per la relativa fornitura.
4. Il servizio sostitutivo di mensa non può, a favore del dipendente, essere compensato da relativa monetizzazione.

Art. 2 - Soggetti aventi diritto al buono pasto

1. I dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, hanno diritto all'attribuzione del buono pasto.
2. Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato:
 - a) ai dipendenti di altri Enti in posizione di comando presso il Comune di Pagazzano;
 - b) ai dipendenti del Comune di Pagazzano comandati presso altri Enti, solo nel caso in cui il servizio di mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di destinazione;
 - c) ai dipendenti in posizione di distacco presso il Comune di Pagazzano o altri Enti, secondo quanto disciplinato dal relativo protocollo d'intesa.
3. Al personale del Comune di Pagazzano di cui al comma 2 lettera b) e c) sono erogati buoni pasto nel numero massimo corrispondente a quello stabilito per l'unità organizzativa di originaria assegnazione.

Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

 - a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
 - b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio per almeno due ore ;

c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno sei ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;

d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 12.00 e le ore 15,00; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio determinate con la vigente deliberazione di Giunta Comunale.

Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:

- riposi giornalieri (ex allattamento);
- assemblea sindacale;
- permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98);
- permessi RSU.

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata, e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

4. Nel caso dei dipendenti che svolgono il servizio di Polizia Municipale e locale che svolgono orario di servizio spezzato rimangono confermate le modalità di attribuzione del buono pasto purchè la prestazione effettiva (esclusa la pausa pranzo) sia almeno di 6 ore.

5. Ai sensi dell'art. 13 "Disposizioni in materia di buoni pasto" del CCNL del 09/05/2006, nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000, i dipendenti che svolgono servizio di Polizia Municipale e locale, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Art. 3 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi

commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'Appaltatore del servizio buoni.

Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:

- buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio;
- buono pasto straordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano di almeno 3 ore purché debitamente autorizzato.

Art. 4 - Assegnazione del buono pasto ordinario

1. Il personale può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) del precedente art. 2, comma 3.

Art. 5 - Assegnazione del buono pasto straordinario

1. Il personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario di tre o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano può usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2, comma 3, previa presentazione di richiesta da parte del dipendente interessato, vistata dal Responsabile di riferimento. In assenza della prescritta autorizzazione, il buono pasto non può essere attribuito.

Art. 6 - Attribuzione del buono pasto al personale turnista

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività eseguite in turni e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, al personale turnista che debba prolungare, per motivi di servizio, il normale orario di lavoro antimeridiano, è attribuito un buono pasto straordinario con le modalità previste agli articoli 4 e 5.

Detto personale, in deroga a quanto stabilito all'art. 2, lettere b) e d), potrà fruire della pausa pranzo collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Art. 7 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

1. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato si applica quanto previsto all'articolo 4, fermo restando il rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) dell'art.

2, comma 3, del presente regolamento. Il personale che in tale occasione è adibito al servizio di staffetta, attesa la particolarità del lavoro svolto, potrà fruire della pausa pranzo collocata alla fine o all'inizio del turno di lavoro, in deroga a quanto stabilito all'art. 2, lettere b) e d), comma 3.

E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

Art. 8 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso missioni

1. L'erogazione del buono pasto spetta nel caso di missione/corso di formazione che copre l'intera giornata lavorativa, purché nello stesso giorno sia previsto il rientro pomeridiano obbligatorio.

Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

Art. 9 - Valore nominale del buono pasto - modalità di erogazione e utilizzo

1. Il valore nominale del buono pasto è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

2. I buoni pasto spettanti sono erogati sulla base dei giorni lavorati dal dipendente, così come rilevati dal sistema automatizzato di gestione delle presenze e quantificati nel rispetto delle condizioni previste dalla presente disciplina. I buoni pasto straordinari devono essere autorizzati dal responsabile e richiesti dall'interessato mensilmente, di norma entro il giorno 5 del mese successivo a quello di maturazione.

3. Il buono pasto, fruibile mediante buono pasto cartaceo o apposita card:

- non può essere utilizzato da persone diverse dal soggetto titolare del diritto;
- deve essere utilizzato al di fuori dell'orario di lavoro;
- deve essere speso presso i gestori convenzionati;
- non dà diritto, ad alcun titolo, a resti in denaro;
- comporta l'obbligo da parte del fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore convenzionale del buono ed il maggior costo della consumazione effettuata.

4. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza stabilita dalla ditta fornitrice.

Art. 10 - Modalità di richiesta e riconoscimento dei buoni pasto

1. Dopo la chiusura ed elaborazione dei cartellini mensili il Settore competente provvederà bimestralmente al riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti, secondo il numero a cui si ha diritto ai sensi del presente regolamento, mediante caricamento sulla tessera

elettronica entro il 27 del mese successivo al bimestre di riferimento o tramite consegna dei buoni pasto cartacei e richiesta di firma per ricevuta.

La mancata regolarizzazione delle anomalie presenti nei “cartellini giustificativi” mensili determina

per il dipendente la perdita del diritto al buono pasto nelle giornate risultanti anomale, fatte salve

le condizioni di assenza prolungata, non imputabile al dipendente (es. malattia, congedo di maternità, infortunio, ecc.) che impediscano allo stesso di regolarizzare la propria posizione, nei termini ordinari previsti dal presente regolamento.

Non è consentita, per alcun motivo, la monetizzazione dei buoni pasto e non può essere attribuito più di un buono pasto nella stessa giornata lavorativa anche in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto regolamentato in materia dai CCNL vigenti.